



COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 12	SEDUTA DEL 22-04-2024
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PUNTUALE (TARIP) - ANNO 2024	

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 20:30:

Nome e Cognome	Carica	Presente / Assente	
Simone Tangorra	SINDACO	Presente	
Luigi Bresciani	CONSIGLIERE	Presente	
Laura Rigaldo	CONSIGLIERE	Presente	
Nicola Oberti	CONSIGLIERE	Presente	
Elisabetta Sangaletti	CONSIGLIERE	Assente	
Michael Oberti	CONSIGLIERE	Presente	
Stefania Ferrari	CONSIGLIERE	Presente	
Paola Tondolo	CONSIGLIERE	Presente	
Simone Gotti	CONSIGLIERE	Presente	
Francesco Placenza	CONSIGLIERE	Assente	
Renè Negroni	CONSIGLIERE	Presente	
Emilia Camoni	CONSIGLIERE	Presente	
Giovanni Calabria	CONSIGLIERE	Presente	
Marco Suardi	CONSIGLIERE	Presente	
Luca Montanelli	CONSIGLIERE	Presente	
Marika Pacchiani	CONSIGLIERE	Presente	
Omar Gambirasio	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 15	Assenti 2

Assessori esterni:

Paolo Crippa	P
--------------	---

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all'o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l'argomento il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA:

- delibera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- delibera n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 02/DRIF/2020, contenente chiarimenti applicativi, al fine di precisare che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- delibera n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la

- determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- delibera n. 363/2021/R/rif con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022- 2025:
 - Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione,
 - Relazione di accompagnamento (Allegato 2),
 - Dichiarazione di veridicità (Allegato 3),
 - Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4);
- delibera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- delibera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso Atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che ai sensi del comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013 “*Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, (...), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*”

Dato atto che con propria deliberazione n. 4 del 28.03.2022 è stato individuato la gestione del servizio rifiuti nello schema I il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art.3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 33 del 28/06/2021, così come modificato con deliberazioni n. 54/2022 e n. 17/2023;

Dato atto che con l’integrazione/modifica apportata al “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) con deliberazione n. 17/28.04.2023 è stata istituita e disciplinata la Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP) di cui al comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamata la propria deliberazione approvata in data odierna, con la quale è stato approvato l’aggiornamento al Piano Economico Finanziario TARI per le annualità 2024-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Stezzano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, ECOSVILUPPO Società Cooperativa O.N.L.U.S., seguendo le linee previste dall’Autorità, utilizzando i criteri previsti dal MTR-2;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, con riferimento all’annualità 2024, espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	€ 1.241.690,00	€ 1.298.951,00

considerate le seguenti detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

	2024	2025
MIUR	16.521	16.521
Recupero evasione	52.591	52.591

i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 1.172.578,00	€ 1.229.839,00
<i>Parte Variabile</i>	€ 892.754,00	€ 910.277,00
<i>Parte Fissa</i>	€ 279.824,00	€ 319.562,00

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2024 sulla base del PEF 2024-2025, annualità 2024, approvato con propria deliberazione in data odierna;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 51% del costo complessivo ed il restante 49% alle utenze non domestiche;

Visto il regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019, approvato con deliberazione di CC n. 4/2021;

Dato atto che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto, inoltre, che relativamente all'annualità 2023, si sono registrati svuotamenti aggiuntivi per un importo complessivo di € 64.277,5, da destinarsi a riduzione delle tariffe 2024 come di seguito dettagliato:

- utenze domestiche € 34.264,00;
- utenze non domestiche € 30.013,51;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARIP, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARIP dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2023 e n. 54 del 27.11.2023;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267 aggiornato al DL 41/2022;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alla relativa trascrizione del verbale della presente seduta;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n° 15
- consiglieri votanti n° 11
- consiglieri astenuti n° 4 (Calabria, Suardi, Montanelli, Pacchiani)
- voti favorevoli n° 11
- voti contrari nessuno

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2024 le seguenti tariffe TARIP:

• **UTENZE DOMESTICHE:**

	Tariffa utenza <u>DOMESTICA</u>	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa Variabile 1</i>	<i>Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)</i>
1.1	Un componente	€ 0,18875	€ 21,55599	€ 10,32
1.2	Due componenti	€ 0,22179	€ 49,47277	€ 17,20
1.3	Tre componenti	€ 0,24774	€ 63,96122	€ 20,64
1.4	Quattro componenti	€ 0,26897	€ 78,09630	€ 24,08
1.5	Cinque componenti	€ 0,29021	€ 102,47931	€ 30,96
1.6	Sei o più componenti	€ 0,30672	€ 120,14815	€ 34,40

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

		Volume contenitore	Svuotamenti minimi già previsti in tariffa
1.1	Un componente	40 litri	6

1.2	Due componenti	40 litri	10
1.3	Tre componenti	40 litri	12
1.4	Quattro componenti	40 litri	14
1.5	Cinque componenti	40 litri	18
1.6	Sei o piu' componenti	40 litri	20

- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,043 pertanto il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo del contenitore di 40 litri assegnato alle utenze domestiche è pari ad € 1,72.

- **UTENZE NON DOMESTICHE:**

	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa Variabile 1</i>	<i>Tariffa Variabile 2 (costo €/litro)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,22187	€ 0,42494	€ 0,043
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,16641	€ 0,32457	€ 0,043
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,28289	€ 0,54747	€ 0,043
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,42156	€ 0,81469	€ 0,043
2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,21078	€ 0,40409	€ 0,043
2.6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,18859	€ 0,36759	€ 0,043
2.7	Alberghi con ristorante	€ 0,66562	€ 1,28395	€ 0,043
2.8	Alberghi senza ristorante	€ 0,52695	€ 1,01152	€ 0,043
2.9	Case di cura e riposo	€ 0,55469	€ 1,06888	€ 0,043
2.10	Ospedali	€ 0,59352	€ 1,14839	€ 0,043
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,59352	€ 1,14448	€ 0,043
2.12	Banche ed istituti di credito	€ 0,30508	€ 0,58658	€ 0,043
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,54914	€ 1,06236	€ 0,043
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,61016	€ 1,18358	€ 0,043
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,33281	€ 0,64133	€ 0,043
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,60461	€ 1,16012	€ 0,043
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,60461	€ 1,16664	€ 0,043
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,45484	€ 0,88117	€ 0,043
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,60461	€ 1,16664	€ 0,043
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,20523	€ 0,40800	€ 0,043
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,30508	€ 0,58658	€ 0,043
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,08961	€ 5,95312	€ 0,043
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,69023	€ 5,18535	€ 0,043
2.24	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,19656	€ 4,22858	€ 0,043
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,12047	€ 2,15730	€ 0,043
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,85422	€ 1,64242	€ 0,043
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,97711	€ 7,65941	€ 0,043
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 0,86531	€ 1,67110	€ 0,043
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 1,94140	€ 3,74107	€ 0,043

2.30	Discoteche, night club	€ 0,57687	€ 1,11580	€ 0,043
-------------	------------------------	-----------	-----------	---------

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	<i>Svuotamenti Minimi</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12
2.2	Cinematografi e teatri	12
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12
2.5	Stabilimenti balneari	0
2.6	Esposizioni, autosaloni	24
2.7	Alberghi con ristorante	24
2.8	Alberghi senza ristorante	24
2.9	Case di cura e riposo	10
2.10	Ospedali	0
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	24
2.12	Banche ed istituti di credito	24
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	24
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	24
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	0
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	24
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	24
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	24
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	24
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	24
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	48
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	48
2.24	Bar, caffè, pasticceria	48
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	52
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	52
2.28	Ipermercati di generi misti	52
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	0
2.30	Discoteche, night club	52

Formula di calcolo: (Tariffa fissa * mq) + (Tar. Var.1 *mq) + Tar. Var.2 = (svuotamenti min. cat. * capienza contenitore * € 0,043)

- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,043;

• **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Di dare atto che relativamente all'annualità 2023, si sono registrati svuotamenti aggiuntivi per un importo complessivo di € 64.277,5, da destinarsi a riduzione delle tariffe 2024 come di seguito dettagliato:
 - utenze domestiche € 34.264,00;
 - utenze non domestiche € 30.013,51.
- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2024-2025, annualità 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna.

4. Di dare atto che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013.
5. Di dare atto che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
6. Di stabilire per l'anno 2024 le seguenti scadenze per il versamento della TARIP:
 - 06 settembre scadenza prima rata e rata unica;
 - 06 dicembre scadenza seconda rata.
7. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Di provvedere alla trasmissione ad ARERA ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF.
9. Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione.
10. Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato il seguente risultato:

- | | |
|------------------------|--|
| - consiglieri presenti | n° 15 |
| - consiglieri votanti | n° 11 |
| - consiglieri astenuti | n° 4 (Calabria, Suardi, Montanelli, Pacchiani) |
| - voti favorevoli | n° 11 |
| - voti contrari | nessuno |

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PUNTUALE (TARIP) - ANNO 2024

SETTORE FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Valentina Bonetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Valentina Bonetti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12/2024

Il Presidente

f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **07-05-2024** al **22-05-2024**

n° **645** reg. pubblicazioni.

Il Messo Comunale

f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente delibera pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale

f.to. Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.